



Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Diritto all'Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di presidi speciali agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

CAPO 1°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, su richiesta, di attrezzature speciali, la cui tipologia è contenuta nell'allegato 1, elenchi 1-2 e 3, del Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27/8/99, da destinare agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole cittadine statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a fornire ed installare le attrezzature speciali, ordinate di volta in volta, al prezzo unitario delle stesse, ridotto della percentuale unica di ribasso offerta in sede di gara sull'importo posto a base d'asta.

Per gli articoli di cui all'elenco 1, si fa riferimento ai prezzi unitari ivi contenuti, incrementati del 9% come da delibera della Giunta Regionale Campania n. 1169 del 16/9/2005.

Per gli articoli di cui all'elenco 2 e 3, si fa riferimento ai prezzi unitari fissati dagli allegati A e B del D.M. 28/12/92. Il ribasso percentuale unico offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo previsto per il presente appalto è di € 48.076,92, oltre IVA al 4% - ai sensi dell'art. 1 c. 3 bis del decreto legge 29/5/89 n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 28/7/89 n. 263 – € 50.000,00 IVA compresa. Non sono stati rilevati oneri per la sicurezza in quanto dalla redazione del DUVRI allegato al presente capitolato non emergono rischi interferenziali.

Detto importo è presunto e di conseguenza non è vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue, pertanto, che l'aggiudicatario non potrà pretendere alcunché qualora l'ammontare complessivo degli ordinativi emessi nel periodo contrattuale non raggiunga l'importo contrattuale presunto.

Qualora gli ordinativi emessi nell'arco della durata contrattuale dovessero raggiungere il limite massimo stabilito nel presente articolo, il contratto si intende automaticamente risolto.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata presunta di 24 mesi con decorrenza dalla data di emissione del primo ordinativo.

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature dovranno avere le caratteristiche specificate nell'allegato 1, elenchi 1-2 e 3 del Decreto del Ministero della Sanità n. 332/99; dovranno essere nuove di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura, ovvero non superate da altri prodotti del medesimo produttore, nonché coperte da garanzia secondo le norme vigenti.

ART. 5 - QUALITA' E PROVENIENZA DELLA MERCE

La merce da fornire dovrà presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararsi ottima e dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme in materia per l'accettazione, dovrà inoltre possedere le migliori caratteristiche costruttive, prestazionali, di finitura e di sicurezza e, nell'ambito delle singole utilizzazioni, rispondere ai requisiti del D.Lgs. 81/2008, ai dettami della normativa relativa all'omologazione ai fini della prevenzione incendi, nonché alle norme che regolamentano la qualità di tali forniture.

CAPO 2°

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA NEL CORSO DELLA FORNITURA

ART. 6 – REQUISITI PER L' AMMISSIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando, dal presente capitolato d'appalto e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture.

La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzi ordinari, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le im-

prese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, detti requisiti devono essere posseduti anche dal consorzio per il quale il consorzio concorre. Pertanto, i certificati e le dichiarazioni previste nel bando di gara per il possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere prodotti da tutti i soggetti di cui sopra.

ART.7- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte che intendano partecipare alla gara in oggetto, dovranno far pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli, in qualsiasi modo compresa la consegna a mano, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente, e il suo indirizzo postale, telefono-fax, eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, oggetto della gara, determina di indizione e codice CIG per la quale si concorre, indirizzato a: "Comune di Napoli – Protocollo Generale Gare Piazza Municipio Palazzo San Giacomo – cap. 80133 Napoli", entro e non oltre le ore 12,00 del termine perentorio indicato nel bando di gara.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno l'esclusione dalla gara.

In caso di spedizione a mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non è ammessa alla gara. Sull'esterno del plico dovrà essere indicato – a pena di esclusione – il soggetto che propone l'offerta, con indicazione della natura giuridica, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, numero di telefono-fax-pec.

Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è necessario indicare tutti i componenti con indicazione, per ciascuno di essi, di tutti i dati innanzi richiamati.

Le comunicazioni verranno inoltrate ai concorrenti a mezzo pec oppure fax al numero indicato sul plico (in caso di raggruppamenti al numero di fax indicato dall'impresa mandataria o di quella designata futura mandataria).

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta "A": Documentazione amministrativa

Busta "B": Offerta economica

La **Busta "A"**, deve contenere a pena di esclusione:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale in originale o in copia autenticata.

2. DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara :

- a) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento della fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- c) di non trovarsi in nessuna delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'art. 38 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) mbis) mter) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art. 38 comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) ai fini dell'art. 38, I comma, m-quater del D.Lgs 163/06 e s.m.i, i concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, una delle seguenti dichiarazioni: 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente; 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto

- al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- e) che i soggetti indicati nell'art.38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38;
 - f) di essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001;
 - g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99; dovrà essere indicato l'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
 - h) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
 - i) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08, e che lo stesso prezzo è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, così come valutato ai sensi dell'art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006;
 - j) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;
 - k) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di applicare i contratti nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
 - l) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI/IMU, Tarsu/Tares, Tosap/Cosap;
 - m) di essere a conoscenza di quanto previsto dalla legge 136/2010 e legge 217/2010 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - n) l'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 55/90 e s.m.i.;
 - o) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
 - p) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice ad effettuare tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui al comma 5 art.79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a mezzo pec oppure fax al numero indicato sul plico;
 - q) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura –CCIAA – con attivazione dell'oggetto sociale attinente alla fornitura oggetto della gara, con l'indicazione del numero attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, i titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al D.Lgs. 159/11.

3. DICHIARAZIONE di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica (art.41 D.Lgs.163/06 e s.m.i.);

4. CERTIFICAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA: Elenco delle principali forniture prestate nel triennio 2010/11/12 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati delle forniture stesse ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

5. GARANZIA, ai sensi dell'art.75 (con particolare attenzione al comma 4 ed al comma 8) del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare con le modalità previste dall'art.75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24.2.98, n. 58 deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto ed allegato all'istanza di partecipazione l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI, tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento e da essi sottoscritta.

6. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti:

a) se non ancora costituiti

ciascuna ditta del costituendo raggruppamento deve inoltre allegare – pena l'esclusione - dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente:

- indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A" onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta economica.

b) se già costituiti

- deve essere fornito – pena l'esclusione - il mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata, con l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a firma del legale rappresentante della mandataria, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A" onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta economica.

In caso di consorzi di cui all'art.34 , comma 1), lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere specificato per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara (art.37, comma 7 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

- **SCHEDE ANAGRAFICHE** debitamente sottoscritte dal legale rappresentante e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i seguenti dati: a) Oggetto e importo dell'appalto (con estremi della determinazione dirigenziale di riferimento); b) Denominazione e ragione sociale; c) Sede; d) Partita I.V.A.; e) Dati del legale rappresentante (nome e cognome, nato a ... il ...); f) N° iscr. C.C.I.A.A.; g) posizione INAIL e INPS, CCNL applicato e n° dipendenti, firma del rappresentante.

La **BUSTA "B"**, deve contenere a pena di esclusione, l'offerta economica in bollo così formulata:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA, accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nella quale viene indicato il prezzo offerto IVA esclusa.

Il prezzo offerto, da esprimersi come ribasso percentuale unico sul costo della fornitura, dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara; esso deve essere riportato in cifre e in lettere, indicando fino ad un massimo di 5 cifre decimali (non si terrà conto delle altre indicate in eccesso); in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

Il ribasso offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria si intenderà applicato nella stessa misura a tutti i prezzi di cui all'allegato 1 del D.M. 332/99 nonché a quelli fissati dagli allegati A e B del D.M. 28/12/92.

Nell'offerta dovrà essere specificamente indicato, pena l'esclusione – l'importo dei costi destinati alla sicurezza, come da art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti .

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L'art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: della medesima Legge regionale recita: *“1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai*

contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica Triennale - pubblicato sul sito del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI/IMU, Tarsu/Tares, Tosap/Cosap.

ART. 9 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta che avrà effettuato il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett.a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Nella formulazione dell'offerta dovrà essere indicato – pena l'esclusione - l'importo dei costi destinati alla sicurezza, come da articolo 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti.

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. Il ribasso offerto sarà applicato ad ogni singola attrezzatura speciale.

L'aggiudicazione sarà effettuata in presenza anche di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si valuterà la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Ove la gara dovesse andare deserta al primo esperimento si procederà ad un nuovo esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attesa l'urgenza di provvedere alla fornitura in questione. L'aggiudicazione si effettuerà in presenza anche di una sola offerta valida.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e Consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt.34 e 37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i..

Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto definitivo.

L'aggiudicatario resta vincolato fin dall'aggiudicazione nei confronti dell'Amministrazione all'osservanza dell'appalto, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge. L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data di aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti, come per legge.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

ART. 10 –CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 11– STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.Lgs.163/06 e s.m.i.

L'aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con incameramento della cauzione provvisoria se entro 10 giorni, decorrenti da quello fissato con invito per la sottoscrizione del contratto definitivo, non si sarà presentata presso il competente Servizio per la sottoscrizione del contratto stesso.

ART. 12– CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna e l'installazione dovrà essere effettuata presso le strutture scolastiche sulla base delle indicazioni del competente Servizio Diritto all'Istruzione.

La merce dovrà essere consegnata perfettamente in ordine così come richiesto.

La ricevuta che verrà rilasciata da parte del responsabile della struttura scolastica all'atto della consegna, non implicherà l'accettazione della merce stessa potendo questa essere sempre rifiutata, qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive richieste.

La fornitura di cui al presente provvedimento sarà di volta in volta commessa all'assuntore mediante ordinativi scritti, firmati dal Dirigente del competente Servizio Diritto all'Istruzione. Successivamente alla determinazione di affidamento definitivo, nelle more della stipula contrattuale, potrà essere richiesto l'avvio della fornitura per motivi di necessità ed urgenza secondo quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.e., l'assuntore s'impegna a rispettare i tempi previsti per la consegna dal presente capitolato.

E' vietato nel modo più assoluto, all'assuntore, di dar corso a richieste di forniture non formulate nel modo innanzi stabilito.

ART. 13 - INVENTARIO

Tutte le attrezzature fornite dovranno essere munite di idoneo sistema di identificazione, applicato in modo irreversibile e costituito da targhetta metallica che riporti i seguenti dati: Ditta fornitrice – n. inventario provvisorio – Comune di Napoli - anno di costruzione. Per il numero di inventario provvisorio la Ditta aggiudicataria provvederà a numerare progressivamente ciascun articolo fornito, dandone precisa specifica al competente Servizio del Comune di Napoli, insieme con i documenti giustificativi dell'avvenuta consegna.

ART. 14 - TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna nei termini stabiliti per cause oggettive ed indipendenti dalla ditta appaltatrice, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione scritta al competente Servizio Comunale.

Il termine fissato può essere prorogato solo su autorizzazione espressa dell'Amministrazione.

La consegna e l'installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata presso le strutture scolastiche indicate dall'Amministrazione, con esclusione di qualsiasi aggravio economico.

L'accettazione delle attrezzature da parte del Dirigente Scolastico non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti delle attrezzature, non rilevati all'atto della consegna.

La fornitura si considererà conclusa quando tutte le apparecchiature richieste avranno superato il collaudo e saranno state messe in funzione.

ART. 15 - COLLAUDO

Il collaudo è inteso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1, elenchi 1 – 2 e 3, del decreto del Ministero della Sanità n° 332, del 27/8/99 e sarà effettuato da apposita commissione.

Il collaudo avverrà presso le strutture scolastiche indicate dall'Amministrazione alla presenza di incaricati dell'impresa che debbono controfirmare il relativo processo verbale.

Quando all'atto del collaudo l'apparecchiatura, ovvero parte di essa, non risulti corrispondente alla prescrizione ASL la ditta fornitrice è tenuta ad apportare le opportune variazioni.

Le apparecchiature che non abbiano superato il collaudo dovranno essere ritirate e sostituite con altre idonee entro 10 giorni dalla data della richiesta, inviata anche a mezzo fax. In questo caso l'impresa aggiudicataria non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né titolo per chiedere una proroga delle consegne.

ART. 16 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione. In essi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino ad ultimazione delle consegne.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

I pagamenti delle forniture saranno effettuati sulla base dei prezzi unitari che risulteranno dal ribasso percentuale offerto e dietro presentazione di regolare fattura emessa per avvenuta consegna delle attrezzature, previo collaudo favorevole delle stesse.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato presso il competente Servizio gli adempimenti contrattuali stabiliti.

La cessione delle somme spettanti all'assuntore, fatturate e da fatturare, debitamente formalizzata, dovrà essere tempestivamente resa nota all'Amministrazione Comunale per la necessaria presa d'atto.

Ad effettuata fornitura il Servizio Diritto all'Istruzione procederà al riscontro degli articoli indicati nella fattura, in relazione all'ordinativo emesso ed al prezzo di aggiudicazione.

Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà il competente Servizio Controllo Spese sulla scorta del provvedimento di liquidazione del Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, previo riscontro contabile della fattura commerciale prodotta dall'aggiudicataria ed allegata al citato atto.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio comunale competente dovrà attestare al Servizio Gare Forniture e Servizi l'esecuzione e l'avvenuto collaudo dell'intera fornitura.

Sarà cura, infine, del Servizio Autonomo C.U.A.G. Area Gare Forniture e Servizi provvedere allo svincolo della cauzione in parola dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l'ultimazione della consegna di tutto quanto commesso all'assuntore.

ART. 18 - SANZIONI PER L' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'ordinativo dovrà essere soddisfatto nel termine e secondo le modalità fissate nello stesso

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata, mediante detrazione dalle relative fatture, la penalità dell'1,50% sull'importo della fornitura ordinata e non consegnata per ogni giorno di ritardo, dal 1° al 10° giorno di ritardo e del 5% per i giorni successivi al decimo e, comunque, nei limiti del 10% dell'importo della fornitura stessa, sempre che il ritardo sia imputabile all'appaltatore.

Agli effetti dell'applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stata rifiutata in sede di accettazione o collaudo perché non regolare.

Nel caso in cui la consegna dovesse ritardare di oltre 30 giorni (trenta), l'Amministrazione potrà affidare l'incarico ad altra ditta a maggiori spese dell'aggiudicataria, ferma restando l'applicazione delle penalità di cui sopra, l'incameramento della cauzione e la rivalsa dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra come quelle altre previste per ritardi nelle consegne e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sugli importi delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art.10 del presente Capitolato.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel presente capitolato, nel caso di rifiuto dell'esecuzione della fornitura e di abituale trascuratezza, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto a maggiori spese dell'aggiudicataria, incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni e comminare le sanzioni previste dalla legge.

ART. 19 - ONERI DELL' APPALTO

L'appaltatore dovrà assumersi i seguenti oneri particolari che si intendono comunque compensati dall'importo contrattuale:

- a) oneri relativi all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla posa in opera della fornitura per completarla entro i termini contrattuali;
- b) oneri relativi alla fornitura nel pieno rispetto delle normative di legge e di buona esecuzione vigenti;
- c) oneri relativi allo smontaggio, all'accatastamento e rimozione e smaltimento di tutto il materiale di imballaggio;
- d) oneri relativi alle spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta, collaudo e collocamento in posa ad opera d'arte della fornitura, compreso ogni altro onere o intervento necessario alla corretta installazione.

L'appaltatore dovrà assumersi, altresì, tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, mentre l'I.V.A. cederà a totale carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 20 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER FORNITORI

1. Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni il Fornitore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli (in seguito Il Comune).

2. Vengono affidati al Fornitore i seguenti compiti :

a. la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla fornitura di attrezzature speciali agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Napoli, effettuati presso le sedi del fornitore;

b. la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai destinatari delle attrezzature speciali e di tutti i dati personali di cui il fornitore può venire in possesso nell'espletamento del servizio.

3. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

4. Il Fornitore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

5. Il Fornitore accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.

6. Il Fornitore riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

7. Il Fornitore si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

8. Il Fornitore provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003.

9. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che Il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissione in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e consegna ed installazione della stessa e si obbliga a sollevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta azione o molestia che possa derivare in proposito a terzi, con l'esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione della lite.

Più particolarmente l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro dovessero derivare e di assumere a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

ART. 24 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dalla legge.

ART. 25-CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dall'art.116 D.Lgs.163/06 e s.m.i.

ART. 26 - DECADENZA DELL' APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni riportate nel presente C.S.A.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o provvedimenti ai sensi della legge 19.3.1990, n. 55.

ART. 27– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. - potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto;
- 3) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura, per un periodo superiore a 10 giorni;
- 4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 6) violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.

La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

ART.28 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche.

Il Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione
Dott.ssa Maria Grazia Blasio